

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI

testo provvisorio

L'anno 2002, il giorno 12 novembre, in Torino, presso il MIUR - Ufficio Scolastico a livello regionale - Direzione Regionale Piemonte - Via P. Micca 20, in sede di negoziazione integrativa a livello regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica composta da:
Dr. Luigi Catalano - Direttore regionale
Dr. Paolo Iennaco - Vice Direttore regionale

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

per l'ANP - CIDA	Prof. Mario PERRINI
per la CGIL - Scuola	Prof. Ignazio SARLO
per la CISL - Scuola	Prof. Franco PESSANA
per la UIL - Scuola	Prof.ssa Lorenza PATRIARCA
per lo SNALS - CONFISAL	Prof. Alfonso LUPO

PREMESSO

che in data 1 marzo 2002 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area V appartenente alla Dirigenza Scolastica;
che in data 26 marzo 2002 è stata sottoscritta l'intesa sulla mobilità professionale e sull'entità e i tempi delle operazioni scolastiche relative all'affidamento e all'avvicendamento degli incarichi dirigenziali;
che in data 23 settembre 2002 in Roma, presso il MIUR, è stato sottoscritto il Contratto Integrativo Nazionale per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica, relativo al periodo 01.09.2000 - 31.12.2001;

VIENE SOTTOSCRITTO

il contratto integrativo regionale, relativo al personale dirigente dell'Area V - Dirigenza scolastica - per il periodo 01.09.2000 - 31.12.2001, così come di seguito articolato.

Art. 1 - Campo di applicazione

1 - Il presente contratto integrativo regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, seconda parte, e dell'art. 13, comma 5, del CCNL, nonché degli artt. 5, 6, 7 e 15, commi 3 e 4 del CIN, è relativo agli istituti contrattuali demandati al livello regionale. Esso si applica a tutti i dirigenti scolastici dell'Area V.

2 - La definizione delle linee generali per la realizzazione dei programmi di formazione e aggiornamento dei Dirigenti scolastici e l'attuazione di quanto previsto al titolo 2 del C.C.N.L. riguardo al sistema delle relazioni sindacali sarà oggetto di successiva contrattazione.

3 - Nel testo del presente contratto il riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'1.03.2002 è riportato di seguito come C.C.N.L. ed il riferimento al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 23.09.2002 è riportato come C.C.N.I.

Art. 2 - Decorrenza e durata

1 - Le disposizioni contenute nella presente intesa hanno effetto dalla data della sua sottoscrizione.

2 - Le stesse rimangono in vigore fino a quando non saranno sostituite da quelle del successivo contratto integrativo regionale.

3 - La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa è effettuata dai competenti organi di controllo regionali.

Art. 3 - Risorse finanziarie e fondo regionale

1 - Il fondo regionale è costituito a decorrere dal 1 gennaio 2001; per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 gli stanziamenti sono quelli previsti dalla tabella B, allegata al C.C.N.L.

2 - Gli importi relativi alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati nel 2001, indicati alla lett. D della tabella B relativa all'anno 2002, sono suscettibili di variazione per la definizione della posizione economica dei cessati dal servizio, ai sensi delle disposizioni del C.C.N.L. dell'1.3.2002; eventuali maggiori importi rispetto a quanto indicato nella tabella B saranno considerati quali economie. Le eventuali economie realizzate in ogni esercizio finanziario implementano le risorse del fondo regionale per la retribuzione di posizione e di risultato dell'anno finanziario successivo.

3- Confluiscono nel Fondo gli importi degli incarichi aggiuntivi, previsti dal comma 2 dell'art. 26 del C.C.N.L., assunti dai dirigenti a partire dalla decorrenza del C.C.N.I.; gli emolumenti degli incarichi assunti prima della stipula del C.C.N.L., anche se non ancora liquidati, rimangono invece per intero nella disponibilità degli interessati.

4 - I meccanismi di auto alimentazione dei fondi regionali, secondo quanto previsto dall'art. 39 comma 3, del C.C.N.L., producono incrementi dei fondi stessi con cadenza annuale e con effetto dall'inizio di ciascun esercizio finanziario.

Art. 4 - Utilizzazione del fondo regionale

1 - Per l'esercizio finanziario 2001, sarà prioritariamente accantonata, la somma necessaria per corrispondere l'emolumento di Euro 516,46 ai dirigenti scolastici in servizio per ciascuno degli anni scolastici 1999-2000 e 2000-2001. Sarà altresì accantonata la somma necessaria per corrispondere l'emolumento di Euro 2582,28 ai dirigenti preposti alle scuole situate in zone a rischio in servizio nell'anno scolastico 2000/2001.

2 - A decorrere dal 01.01.2002, le risorse disponibili sono suddivise tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato nella proporzione dell' 85% e del 15%, previo accantonamento della somma necessaria per corrispondere l'emolumento di Euro 2582,28 ai dirigenti preposti alle scuole situate in zone a rischio in servizio nell'anno scolastico 2001/2002.

3 - A decorrere dal 01.01.2003, le risorse disponibili sono suddivise tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato nella proporzione dell' 85% e del 15%.

Art. 5 - Articolazione delle scuole in fasce

1 - Ad ogni scuola della Regione viene attribuito un punteggio sulla base della tabella A, allegata al presente contratto;

2 - Le scuole vengono, poi, suddivise in quattro fasce, sulla base del punteggio attribuito, come segue:

prima fascia	scuole con punteggio fino a 17
seconda fascia	scuole con punteggio da 18 a 28
terza fascia	scuole con punteggio da 29 a 39
quarta fascia	scuole con punteggio superiore a 39

Art. 6 - Retribuzione di posizione

1 - A decorrere dal 01.01.2001, la retribuzione di posizione viene determinata tenendo conto:

a) delle risorse disponibili secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del presente contratto;

b) dei dirigenti in servizio;

c) delle fasce di articolazione delle scuole, così come determinate sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

Fermo restando che alla prima fascia dovrà corrispondere un importo non inferiore a 2441,81 Euro (pari a L. 4.728.000 - vecchia indennità di direzione) vengono fissati, per la determinazione degli importi di ciascuna fascia i seguenti coefficienti:

prima fascia:	1
seconda fascia:	1,30
terza fascia:	1,64
quarta fascia:	2,14

Vengono, quindi, stabiliti i seguenti livelli di retribuzione di posizione:

prima fascia	euro 2738 annui lordi, per tredici mensilità;
seconda fascia	euro 3558 annui lordi, per tredici mensilità;
terza fascia	euro 4489 annui lordi, per tredici mensilità;
quarta fascia	euro 5857 annui lordi, per tredici mensilità;

2 - Ai dirigenti che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 8 del C.C.N.L, spetta una retribuzione di posizione pari alla media pro capite delle risorse annualmente disponibili;

3 - A partire dall'1.01.2002 e per i successivi anni finanziari - fino a nuova contrattazione - il valore delle fasce viene rideterminato rispettando i rapporti di divaricazione di cui sopra sulla base della costituzione degli 8/12 del fondo regionale relativo alla retribuzione di posizione,

aumentato dei 4/12 individuati nell'esercizio finanziario precedente. La quota complessiva così ricostituita viene ripartita in rapporto al numero delle unità in servizio.

Tale rideterminazione ha effetto con decorrenza dal 1 settembre dell'anno scolastico di riferimento.

Per il primo quadrimestre di ciascun anno scolastico e in ogni caso fino alla rideterminazione dei valori delle fasce dell'istituto di servizio, sarà corrisposta, a titolo di acconto, la retribuzione di posizione individuale pari a quella spettante per l'appartenenza dell'istituto alla fascia dell'anno scolastico precedente.

Successivamente alla rideterminazione del valore di ciascuna fascia verranno effettuati conguagli a debito o a credito dello spettante con riferimento a quanto già percepito.

Art. 7 - Retribuzione di risultato

1 - Per l'anno 2001/2002, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del C.C.N.L., la retribuzione di risultato viene erogata in uguale misura a ciascun dirigente scolastico.

2 - Per gli anni scolastici successivi la retribuzione di risultato sarà determinata sulla base della verifica dei risultati e della conseguente valutazione di cui all'art. 27 del C.C.N.L., tenendo conto dei criteri generali che saranno stabiliti in apposita sequenza contrattuale integrativa nazionale.

Art. 8 - Interpretazione autentica

1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2 - Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta con lettera raccomandata. La lettera deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

Art. 9 - Norme transitorie e finali

1 - In sede di liquidazione delle somme dovute ai sensi del presente contratto, si provvederà all'eventuale recupero di quanto provvisoriamente corrisposto al personale interessato per effetto delle norme previgenti. Nell'effettuare il conguaglio, si terrà conto di quanto spettante ai singoli dirigenti in relazione alla sede di effettivo servizio, ove questa non coincida con quella di titolarità.

Letto e sottoscritto in Torino, il 12 novembre 2002

Peso attribuito ai parametri individuati dall'art. 7 del C.C.N.I del 29.5.2002

Criteri attinenti alla dimensione	40 %
Criteri attinenti alla complessità	40 %
Criteri attinenti al contesto territoriale.	15 %
Criteri attinenti alla responsabilità	5 %

DIMENSIONE

max p. 40

ALUNNI	max	18 *	
DOCENTI	max	16*	
ATA	max	6*	
<i>*ALUNNI DA</i>			
	0	500	p. 3
	501	750	p. 6
	751	1000	p. 9
	1001	1250	p. 12
	1251	1500	p. 15
	oltre 1500		p. 18
<i>*DOCENTI DA</i>			
	0	40	p. 4
	41	70	p. 8
	71	100	p. 12
	oltre 100		p. 16
<i>*ATA DA</i>			
	0	50	p. 3
	oltre 50		p. 6

COMPLESSITA'

max p. 40

Pluralità di gradi	p. 2 (fino a 2 gradi);	p. 5 (oltre 2 gradi)
Plur. Indirizzi		p. 4
CTP		p. 4
Pres. Osp.		p. 2
Det. Pena		p. 2
Corsi serali		p. 3
Offic. Lab.		p. 3
Aziende agrarie		p. 3
Convitti annessi		p. 2
Vig. scuole priv.		p. 2
sez stac ₂		p. da 2 a 7*
rapporti con almeno 5 enti territoriali		p. 3
<i>*sez. staccate fino a 3</i>	2	
<i>da 4 a 6</i>	3	
<i>da 7 a 9</i>	4	
<i>oltre 9</i>	7	

CONTESTO TERRITORIALE

max p. 15

Disagio socio economico	p. 7
(aree a rischio e ist.scol. con num. stranieri min. 10%)	
Zone montane	p. 8

RESPONSABILITA'

max p. 5

istituzioni scolastiche aggreganti scuole civiche

**LE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI
PER LA REGIONE PIEMONTE**

N° DIRIGENTI SCOLASTICI IN SERVIZIO NEL 2001	642
INDENNITÀ DI DIREZIONE (PARTE FISSA) DEI DIRIGENTI SCOLASTICI IN SERVIZIO	1.567.640,88
INDENNITÀ DI DIREZIONE (PARTE VARIABILE) DEI DIRIGENTI SCOLASTICI IN SERVIZIO	1.078.834,13
NUMERO SCUOLE A RISCHIO	6
SCUOLE A RISCHIO	15.493,71
ART. N. 42 CCNL	90.185,77
ART.41, COMMA 7, DEL CCNI 31/8/99	721.774,12
ASSICURAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI IN SERVIZIO	165.782,66
FONDO REGIONALE AL NETTO DELL'ASSICURAZIONE B+C+D+E+F-G	3.308.145,95
QUOTA MEDIA PRO CAPITE	5.152,88